

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
ORDINANZA EX ART. 1, CO. 49, LEGGE 92/2012

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Julie Martini, nel procedimento ex art. 1, co. 47 ss., Legge 92/2012 iscritto al n. 7498/2022 RGL pendente

tra

(...), rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED].;

contro

(...) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gi [REDACTED]
[REDACTED]

letti gli atti, esaminati i documenti,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.10.2022,

osserva quanto segue.

RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ai sensi dell'art. 1 comma 48 della L. n. 92/2012 (...) ha chiesto l'accertamento della illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del licenziamento intimato con lettera del 19.1.2022, con conseguente condanna di (...) alle conseguenze di cui all'art. 18 S.L.; in subordine, la ricorrente ha chiesto l'applicazione delle conseguenze di cui all'art. 8 della L. n. 604/66.

La (...), con memoria depositata in data 22.9.2022, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie.

La domanda proposta dalla ricorrente di applicazione dell'art. 18 S.L. è infondata e deve essere rigettata.

Infatti, tale domanda presuppone la sussistenza in capo a (...) dei limiti dimensionali necessari per l'applicazione della tutela reale, tuttavia, è pacifico che la convenuta non raggiunga i requisiti

dimensionali per l'applicabilità dell'art. 18 S.L. come ammesso dalla stessa ricorrente al cap. 28 del ricorso.

Peraltro, anche se in ricorso la ricorrente ha dedotto, del tutto genericamente, di essersi occupata "del centralino del (...) e (...)" e di aver svolto "attività anche per le altre società e associazioni che facevano capo al Sig. (...) ossia per (...), (...) srl, (...), (...) ed (...)" neppure ha domandato l'accertamento della configurabilità, tra la società convenuta ed altre società non convenute nel presente giudizio, di un inscindibile collegamento economico-funzionale e di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.

Si rileva che, nel caso di specie, non solo non è stata proposta alcuna domanda in tal senso ma, in ogni caso, nel presente giudizio è stata convenuta la sola (...), nei cui confronti soltanto è stata chiesta l'applicazione dell'art. 18 senza che siano stati convenuti in giudizio gli altri soggetti indicati in ricorso.

Poiché è stata convenuta in giudizio la sola (...), che non raggiunge i requisiti dimensionali per l'applicabilità della tutela reale, le domande di applicazione dell'art. 18 S.L. non possono trovare accoglimento.

Quanto alla domanda, proposta in via subordinata, di accertamento della illegittimità del licenziamento, con conseguente applicazione della tutela di cui all'art. 8 della L. n. 604/66, la stessa deve essere dichiarata improponibile.

La domanda in esame non può infatti ritenersi fondata sugli stessi fatti costitutivi della domanda principale.

La domanda medesima non rientra pertanto tra quelle indicate nei commi 47 e 48 sopra riportati. Si richiama in proposito la sentenza della Cassazione n. 16662/2015, che ha ritenuto improponibile la domanda di riassunzione ex art. 8 L. n. 604/66, proposta in via subordinata all'applicazione dell'art. 18 S.L.

Al giudicante sono note le successive pronunce della Cassazione (la n. 12094/16 e la n. 17107/16) che hanno ritenuto fondate sugli stessi fatti costitutivi la domanda di reintegra ex art. 18 S.L. e a domanda ex art. 8 della L. n. 604/66.

Tuttavia, osserva che tale interpretazione si pone in contrasto con la evidente ratio della normativa in tema di licenziamenti dettata dalla L. n. 92/12.

Tale ratio, evidenziata dalla citata sentenza n. 16662/2015, consiste nella "esigenza di assicurare una tutela reintegratoria sollecita e di evitare un ampliamento dell'ambito di applicazione del rito speciale, suscettibile di ricadute sulla qualità della risposta giudiziaria".

L'intento del legislatore verrebbe vanificato e la normativa si presterebbe a facili strumentalizzazioni. Sarebbe infatti possibile ottenere l'applicazione del nuovo rito anche in ipotesi, come quella in esame, di evidente assenza del requisito numerico necessario ai fini della tutela reale, semplicemente mediante la proposizione della domanda ai sensi dell'art. 8 della l. n. 604/66 in via subordinata rispetto ad una domanda ai sensi dell'art. 18 S.L.

Inoltre, se il legislatore avesse inteso estendere il rito speciale di cui alla L. n. 92/12 anche alla domanda ai sensi dell'art. 8 della L. n. 604/66 avrebbe formulato diversamente il comma 47 dell'art. 1 di tale legge: non avrebbe specificato che i commi da 48 a 68 si applicano alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti "nelle ipotesi regolate dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300", ne' avrebbe aggiunto le ulteriori limitazioni e specificazioni di cui ai commi 47 e 48 sopra riportati, ma avrebbe semplicemente statuito che tali disposizioni si applicano a tutte le controversie che hanno ad oggetto l'impugnativa di un licenziamento.

Attesa la pronuncia in rito, le spese di lite vengono compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:

rigetta la domanda relativa all'applicazione dell'art. 18 S.L.; dichiara per il resto improponibile il ricorso;

compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Milano il 13 ottobre 2022.

Depositata in Cancelleria il 13 ottobre 2022.